SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 maggio 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1990, n. 101.

Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Visto l'art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio nazionale forense;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Modalità della pratica

1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

Art. 2.
Corsi post-universitari

1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3.
Scuole di formazione

1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli dell'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 4.
Adempimenti dei consigli dell'Ordine

1. I consigli dell'Ordine accertano e promuovono la disponibilità degli iscritti ad accogliere nei propri studi i laureati in giurisprudenza che intendano svolgere il tirocinio forense e forniscono le opportune indicazioni agli aspiranti che ne facciano richiesta.

2. Gli avvocati ed i procuratori legali abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense.

3. È compito dei consigli dell'Ordine vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni.

Art. 5.
Registro speciale

1. Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalità complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonché degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti.

2. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale è immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta.

3. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non è riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Libretto della pratica

1. I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

a) le udienze cui il praticante ha assisitito,. con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non può essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;

b) gli atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;

c) le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato.

2. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica è stata effettuata attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

3. Il consiglio dell'Ordine ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7.

Adempimenti dopo il primo anno di pratica

1. Al termine del primo anno di pratica, i praticanti procuratori debbono illustrare al consiglio dell'Ordine, con apposita relazione, le attività indicate nel libretto della pratica ed i problemi anche di natura deontologica trattati nel corso di tale periodo.

2. Al fine di cui al comma 1, i praticanti debbono depositare presso il consiglio dell'Ordine il libretto della pratica da essi tenuto.

3. Il consiglio dell'Ordine espleta gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni del praticante ed ha facoltà di invitarlo ad un colloquio per eventuali ulteriori chiarimenti sul tirocinio espletato.

Art. 8.

Praticanti abilitati al patrocinio

1. I praticanti procuratori abilitati al patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, qualora, al termine del primo anno di tirocinio, intendano continuare la pratica al di fuori dello studio di un procuratore, debbono:

a) comunicare il loro intendimento al consiglio dell'Ordine nel cui registro speciale sono iscritti;

b) tenere e compilare il libretto della pratica, di cui all'art. 6 del presente regolamento, con le annotazioni relative all'attività svolta;

c) trattare almeno venticinque nuovi procedimenti all'anno, di cui almeno cinque penali, quali difensori di fiducia, ovvero cinque cause civili di cognizione;

d) esibire al termine di ogni semestre il libretto della pratica al consiglio dell'Ordine, il quale può accertare la veridicità delle annotazioni nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 9.

Certificato di compimento della pratica

1. Il certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'Ordine che ha eseguito i previsti accertamenti sull'ultimo semestre completo di attività del praticante procuratore.

2. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'Ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto biennio di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 determina la corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di procuratore legale.

Art. 10.

Sostituzione di norme precedenti

1. Le norme di cui al presente regolamento sostituiscono quelle di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 71 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, relative alle modalità di svolgimento della pratica forense.

Art. 11.

Prima applicazione

1. Per i praticanti procuratori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano iscritti nel registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al regolamento stesso si applicano limitatamente al periodo residuo.

2. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato, alla data di cui al comma 1, sono applicate le disposizioni precedentemente in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente:

«Art. 18. — Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministero di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere».

— L'art. 2 della legge n. 242/1988 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) aggiunge un comma all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (per il titolo si veda la nota all'art. 8) risulta così formulato:

«Art. 2. — Il periodo di pratica, previsto dall'art. 17, n. 5), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l'ammissione all'esame di procuratore legale, non può avere durata inferiore a due anni.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, determina, con proprio decreto, le modalità per l'espletamento della pratica e per l'accertamento del suo effettivo svolgimento».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578/1933 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 3 della legge n. 242/1988 (per il testo si veda nelle note alle premesse) aggiunge l'art. 17-*bis* nel R.D. n. 37/1934 (per il titolo si veda nelle note all'art. 5) del seguente tenore:

«Art. 17-*bis*. — 1. Le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

2. Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

3. Le prove orali consistono:

a) nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico;

b) nella dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

4. Per la prova orale ogni componente della commissione dispone di 10 punti di merito per ciascuna delle materie oggetto dell'esame.

5. Sono considerati idonei i candidati che ricevono un punteggio complessivo per le prove orali non inferiore a 180 punti ed un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno cinque prove».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), come sostituito dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406, poi modificato dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242, è il seguente:

«Art. 8. — I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a *sei anni*, ad esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto. Davanti alle medesime preture, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.

È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia"».

— Il testo dell'art. 10 del R.D. n. 37/1934 (Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente:

«Art. 10. — Il consiglio dell'Ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

Il consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense.

La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il consiglio dell'Ordine non abbia deliberato nel termine prescritto.

In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale forense richiamati gli atti, decide sul merito della istanza».

Nota all'art. 8:

— L'art. 1 della legge n. 406/1985 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) sostituisce l'art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933 il cui testo vigente è riportato nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 10 del R.D. n. 37/1934 si veda nelle note all'art. 5.

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del R.D. n. 37/1934 si veda nelle note all'art. 5. Il testo delle disposizioni abrogate (articoli 5, 6, 7, 9 e 71) era il seguente:

«Art. 5. — Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine al termine di ogni anno di pratica:

a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;

b) una relazione dettagliata sull'attività svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;

c) i certificati delle cancellerie della corte d'appello o del tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;

d) una relazione sulle più importanti cause civili e penali alla cui discussione è stato presente.

La relazione di cui alla lettera *b)* deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verità delle circostanze in essa esposte. Il procuratore può apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale».

«Art. 6. — Il praticante, che ha frequentato un seminario o altro istituto costituito presso una università della Repubblica a termini dell'art. 18, comma primo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorità accademica.

Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'istituto.

Per il periodo in cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo precedente, nonché la relazione di cui alla lettera *b)* dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'istituto».

«Art. 7. — Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al consiglio dell'Ordine, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si è allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 5, nonché il certificato di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio».

«Art. 9. — I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle preture a norma dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare le loro attività, presentando al consiglio dell'Ordine assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie».

«Art. 71. — Per gli effetti di cui all'art. 5, lettera *c)*, del presente decreto, i cancellieri delle corti di appello e dei tribunali, i quali assistono alle udienze, devono raccogliere in un apposito registro le firme dei praticanti in ciascuna udienza.

Al termine dell'udienza il foglio del registro è vistato dal presidente in continuazione delle firme raccolte».

90G0124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 aprile 1990.

Modificazioni ai decreti ministeriali 5 novembre e 1° dicembre 1986, riguardanti il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Bologna ed al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bologna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 25 giugno 1989 con il quale l'arcivescovo di Bologna sopprime la parrocchia di Santa Maria Assunta di Roncrio, con sede in Bologna, priva di patrimonio;

Considerato che la diocesi di Bologna e la parrocchia di Santa Maria Assunta di Roncrio:

conseguirono la personalità giuridica civile con decreti ministeriali in data 1° dicembre 1986 e 5 novembre 1986, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 27 gennaio 1987 e 27 novembre 1986;

sono pertanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

sono iscritti come tali nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna;

Visto l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

Al provvedimento richiamato in narrativa, col quale l'arcivescovo di Bologna sopprime la parrocchia di Santa Maria Assunta di Roncrio, con sede in Bologna, è conferita efficacia civile mediante l'iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Bologna.

Art. 2.

Il provvedimento di soppressione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, richiamato in premessa, già modificato con decreti ministeriali 6 settembre 1988 e 1° febbraio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 7 febbraio 1989 e 10 febbraio 1989 — nella circoscrizione territoriale dell'arcidiocesi di Bologna sono comprese quattrocentonove parrocchie aventi sede:

trecentottantatre in comuni della provincia di Bologna;

diciassette in comuni della provincia di Ferrara;

nove in comuni della provincia di Modena.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente del tribunale di Bologna perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 19 aprile 1990

Il Ministro: GAVA

90A2014

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 aprile 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Terramare di Ponente S.p.a.», in Milano, e nomina del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli atti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1987 con il quale la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», con sede in Milano, corso Monforte n. 50, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 27 gennaio 1987, ed è stato nominato un commissario liquidatore, nella persona del prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington n. 12;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1987 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» i signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/*B*;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1988 con il quale è stata disposta l'estensione del comitato di sorveglianza presso la società «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» con i signori:

Liliana Zumerle, nata a Brughiero (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1987, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società «Finterziario Italia S.p.a.» in quanto risultava proprietaria del 90% del capitale sociale della fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.», aveva con la fiduciaria unicità di direzione ed era da questa finanziata in via continuativa;

Vista la sentenza del 19 dicembre 1989, n. 839, con la quale il tribunale di Milano sezione 2ª civile, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Terramare di Ponente S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51, in quanto è indirettamente controllata dalla «Finterziario Italia S.p.a.» che a sua volta controllava la società fiduciaria «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.»;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B)*, del decreto-legge n. 233/1986, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Terramare di Ponente S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Terramare di Ponente S.p.a.», con sede in Milano, via Washington, 51, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il prof. Alberto Bertoni, nato a Brescia il 2 novembre 1940, con studio in Milano, via Washington, 12, quale commissario liquidatore della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.».

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidterziario - Gestioni mobiliari S.p.a.» composto dai signori:

Marchetti prof. Pier Gaetano, nato a Milano il 19 novembre 1939, con studio in Milano, via Agnello n. 18;

Bertani dott. Antonio, nato a L'Aquila il 19 settembre 1944, con studio in Roma, salita San Nicola da Tolentino n. 1/*B*;

Massari prof. Mario, nato a Varese il 10 marzo 1951, con studio in Milano, via Cernaia n. 5;

Liliana Zumerle, nata a Brughiero (Milano) il 2 gennaio 1941, residente a Carugate (Milano), via San Filippo Neri n. 3;

Bruno Vasconi, nato a Ternate (Varese) il 25 settembre 1927, residente a Milano, via Bellincione n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2013

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 aprile 1990.

Riduzione del cinquanta per cento degli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi, ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il comma 7 dell'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 440, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, che prevede la definizione entro cinque anni delle morosità da contributi previdenziali dovuti a tutto il 31 dicembre 1988 alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 7, commi primo e terzo, del decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dell'interno del 12 settembre 1988 nel quale si stabilisce che le predette morosità sono da estinguere a domanda presso le direzioni provinciali del Tesoro secondo rate semestrali di numero non superiore a dieci, ai tassi di interesse vigenti alla data del 31 ottobre 1987;

Visto l'allegato delle modificazioni apportate con legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 38, art. 14-*bis* al decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, nel punto in cui prevede che gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali pregressi di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987 sono ridotti del 50%;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge n. 400/1988 sulla riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l'efficacia delle modifiche al decreto-legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo diversa disposizione;

Ritenuto che la legge di conversione n. 38/1990, sancendo la riduzione alla metà degli interessi di rateizzazione, richieda un provvedimento esplicativo delle modalità degli adempimenti a carico degli stessi uffici che, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 12 settembre 1988, hanno rateizzato le morosità al 31 dicembre 1988;

Decreta:

Art. 1.

Le quote interessi delle rate semestrali di estinzione delle morosità di cui all'art. 22, comma 7, del decreto-legge n. 359/1987, aventi scadenza 30 giugno 1990 e successive, sono ridotte alla metà.

Le direzioni provinciali del Tesoro che hanno autorizzato i pagamenti con riserva di conferma del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza apporteranno le conseguenti modifiche dandone comunicazione agli enti beneficiari e alla Direzione generale che amministra le casse dei predetti istituti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

90A2019

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 17 maggio 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Madonie, compresa tra i fiumi Imera e Pollina.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della Regione.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il verbale del 7 ottobre 1985 della seduta della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Palermo, debitamente pubblicato all'albo pretorio del comune di Pollina, con il quale è stato deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali e panoramiche parte del territorio comunale di Pollina, per le sue impareggiabili bellezze panoramiche, mirabili sintesi e combinazioni di diversi elementi naturali, quale il mare, le colline, le vallate e l'intera flora, e per il centro abitato, che costituisce un osservatorio panoramico su un vasto territorio di eccezionale bellezza;

Visti i decreti del presidente della regione n. 457/7, modificato con decreto del presidente della regione n. 1572 del 18 settembre 1968, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 44 del 5 ottobre 1968, n. 4759 e n. 4760 del 25 agosto 1967, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, con i quali, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, venivano dichiarati di notevole interesse pubblico e sottoposti alle disposizioni vincolistiche previste dalla stessa legge, rispettivamente, parte del territorio comunale di Termini Imerese fino alla foce del fiume Imera, parte del territorio comunale di Campofelice di Roccella, parte del territorio comunale di Lascari.

Tali vincoli venivano in sintesi così motivati: per la morfologia del loro paesaggio caratterizzato da una zona pianeggiante, la cui ricca vegetazione prevalentemente orticola è intervallata da caratteristici casolari sparsi e da una serie di contrafforti collinari ricoperti da uliveti e varia vegetazione; per l'ampiezza delle visuali godibili da diversi punti di vista, con scorci panoramici stupendi della piana sottostante, del mare aperto con lo sfondo delle Eolie, e a sud della catena montuosa delle Madonie e delle alte e incombenti rocce del Monte S. Calogero;

Visti il decreto del presidente della regione n. 581 del 3 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 34 dell'8 luglio 1971, decreti assessoriali numeri 1907 e 1913 del 5 agosto 1985, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 44 del 5 ottobre 1985, con i quali, ai sensi e per gli effetti della già citata legge n. 1497/39, venivano dichiarate di notevole interesse pubblico e sottoposte alle norme vincolistiche di cui alla legge n. 1497/39, rispettivamente, le aree demaniali marittime dei comuni di Lascari, di Campofelice di Roccella e di Termini Imerese;

Visti i decreti del presidente della regione n. 141 del 30 gennaio 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 7 del 15 febbraio 1969, n. 377 dell'8 giugno 1970, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 30 del 30 giugno 1970 e il decreto assessoriale n. 1751 del 23 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 50 del 9 novembre 1985, concernenti la dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Cefalù e delle relative aree demaniali marittime, per il valore estetico e tradizionale e di grande importanza architettonica del suo centro abitato, formante un quadro naturale di singolare bellezza; per la zona della fascia costiera, costituita per lunghi tratti da distese sabbiose, intervallate da rocce a strapiombo sul mare, cui fanno riscontro insenature e scogli di straordinaria bellezza; per la cornice di lussureggiante vegetazione punteggiata da casolari e ville sparse, con lo sfondo del mare; per il complesso paesistico, che ha come punto centrale il santuario di Gibilmanna, le cui vallate circostanti sono caratterizzate da boschi, macchie mediterranee e ampi pascoli naturali; per gli innumerevoli punti di vista da cui sono godibili scorci panoramici di straordinaria bellezza;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 23 settembre 1987, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona delle Madonie, compresa tra il fiume Imera e il fiume Pollina, che ricade nei territori comunali di Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana,

Petralia Sottana, Polizzi, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e che risulta delimitata secondo la descrizione che segue:

«ad est dal confine di provincia Palermo-Messina sino ad oltrepassare la s.s. 120, segue detto confine fino ad intersecare la linea ideale, che dista 300 metri a valle della strada statale 120.

Si segue la linea ideale (che dista 300 metri a valle della statale) fino all'intersezione con la linea ideale che dista 150 metri dal torrente Vigne del Medico, prima e del torrente Caltavuturo, dopo.

Si segue detta linea ideale ad ovest fino ad intersecare al km 1,500 la strada di collegamento Caltavuturo-Alia.

Si segue a sud-ovest detta strada fino ad intersecare, alla quota 516, il sentiero che conduce a nord alla masseria Carpinello, si raggiunge detta masseria e si prosegue per la mulattiera che conduce a Portella di Granza, da qui si prosegue verso nord lungo la linea di confine dei comuni di Montemaggiore Belsito e Aliminusa con il comune di Sclafani Bagni, fino all'intersezione del confine comunale fra Aliminusa e Cerda; si prosegue sempre verso nord lungo la linea di delimitazione del bosco Tamburello fino a quota 455, si prosegue lungo la strada carregiabile da quota 455 seguendo la stessa fino al confine comunale di Cerda con il territorio comunale di Termini Imerese.

Si segue detto confine lungo la carreggiabile coincidente col confine stesso e proseguendo detta carreggiabile fino a raggiungere il borgo La Signora; si prosegue lungo detta carreggiabile fino all'intersezione con la mulattiera a quota 162.

Si unisce detto punto di intersezione con il punto a quota 105, si unisce quest'ultimo punto con il km 208 della statale 113 proseguendo verso nord fino al mare seguendo la stessa direttrice; si segue da detto punto la costa verso est fino al confine con la provincia di Messina.»;

Accertato che il predetto verbale del 23 settembre 1987 e stato pubblicato nell'ambo pretorio dei comuni sopra citati e depositato nella segreteria degli stessi comuni, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

(Omissis).

Premesso che la legge 8 agosto 1985, n. 431, non tutela sufficientemente la zona sopra descritta, limitandosi a salvaguardare porzioni di territorio costituito: dalla fascia costiera, per i primi 300 metri dalla battigia, dai fiumi e loro sponde per un'ampiezza totale di 300 metri, dai monti eccedenti la quota di 1200 metri e dalle zone boscate;

Premesso, altresì, che le zone già vincolate, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte dell'area in esame, non garantiscono da sole le migliori condizioni di tutela che valgano ad ottenere una corretta fruizione delle caratteristiche di pregio paesistico costituenti l'intera area;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio, da dettarsi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, mediante piano territoriale paesistico;

(Omissis).

Preso atto delle osservazioni al vincolo formulate dal gruppo ambiente di Castelbuono, con atto del 5 febbraio 1988, le cui proposte concordano con le finalità di tutela del vincolo del comprensorio madonita;

Ritenuto nella infondatezza delle opposizioni proposte, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che pongono di sottoporre a vincolo paesistico la zona delle Madonie compresa tra il fiume Imera e il fiume Pollina, in conformità della proposta del 23 settembre 1987 della commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche;

Decreta:

Art. 1.

La zona del territorio comunale di Pollina, meglio descritta nell'allegato verbale della commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche di Palermo del 7 ottobre 1985 e delimitata in rosso nell'allegata planimetria «A», che forma parte integrante ed unico contesto con il presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

Ad integrazione dei provvedimenti di vincolo adottati con i soprarichiamati decreti del presidente della regione numeri 4757, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1572 del 18 settembre 1968; 4759 e 4760 del 25 agosto 1967; n. 141 del 30 gennaio 1969; n. 377 dell'8 giugno 1970; n. 581 del 3 luglio 1971; e dei decreti assessoriali n. 1751 del 23 luglio 1985, numeri 1907 e 1913 del 5 agosto 1985; nonché della determinazione adottata nel precedente art. 1, la zona delle Madonie compresa tra il fiume Imera e il fiume Pollina, descritta come sopra e delimitata nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497 del 1939 e 12 del regio decreto n. 1357 del 1940, sopra citati, rispettivamente nelle sedute del 7 ottobre 1985 e 23 settembre 1987.

Due copie della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, i verbali del 7 ottobre 1985 e del 23 settembre 1987 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, saranno trasmessi per il tramite della competente soprintendenza ai comuni di: Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi, Pollina, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, per l'affissione all'albo pretorio dei comuni suddetti per il periodo di tre mesi e per il contemporaneo deposito, assieme alla planimetria della zona vincolata, presso la segreteria degli stessi comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 1497/1939.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata agli albi dei comuni sopra richiamati.

Palermo, 17 maggio 1989

L'assessore: GENTILE

ALLEGATO

REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
SEZIONE BENI PAESAGGISTICI, ARCHITETTONICI
ED URBANISTICI - PALERMO

Verbale del 23 settembre 1987

L'anno 1987, il giorno 23, del mese di settembre presso i locali della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali in via Siracusa n. 15 in Palermo, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, su invito del presidente prof. Vincenzo Scuderi, diramato con lettera n. 736 del 16 settembre 1987, con il seguente

Ordine del giorno:

Applicazione legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge Galasso).

(*Omissis*).

La commissione, considerato che la legge Galasso vincola «ope legis» le zone di territorio contermini ai laghi, torrenti e fiumi, art. 1, lettera *C)* e che la sezione dei beni P.A.U. della soprintendenza B.C.A. di Palermo, ha individuato nelle cartine I.G.M. i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e ha inoltre chiesto ai comuni della provincia di comunicare la esistenza dei corsi di acqua non individuati né nella cartografia I.G.M. né da ricognizioni sopralluogo, decide di vincolare tutti i corsi d'acqua iscritti nei suddetti elenchi, tranne quelli per i quali i comuni comunichino alla soprintendenza la non esistenza.

Per quel che concerne le ville ed i giardini, la commissione decide di rinviare ogni decisione fino a quando non verrà approntato un elenco di queste ultime, da parte della sezione P.A.U. della soprintendenza.

La commissione tenuto conto dei nuovi vincoli posti dalla legge Galasso (numerosi corsi d'acqua, vaste aree boscate, zone poste al di sopra dei 1.200 mt, ecc.) e dei vincoli già esistenti interessanti parte dei territori comunali di: Lascari, Pollina, Campofelice di Roccella, Termini Imerese, Cefalù, considerata l'opportunità di unificare in un'unica area le zone succitate decide di apporre il vincolo nella zona delle Madonie, compresa fra il fiume Imera ed il fiume Pollina, secondo la proposta di delimitazione dell'area istruita dalla sezione P.A.U. della soprintendenza.

Si procede pertanto alla lettura della relazione descrittiva dei luoghi predisposta dalla sezione beni P.A.U. della soprintendenza B.C.A. di Palermo, che qui di seguito si riporta.

Relazione sul vincolo da apporre sul territorio delle Madonie ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497

«L'intero comprensorio delle Madonie comprendente in parte o totalmente i territori comunali di: Termini Imerese, Campofelice di Roccella, Lascari, Cefalù, Pollina, S. Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Gangi, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Castellana Sicula, Polizzi Generosa, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Cerda, Scillato, Isnello, Collesano, Gratteri, Castelbuono, è di notevole interesse, oltre che per le motivazioni già contenute nei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, già gravanti nei comuni di Lascari, Pollina, Campofelice di Roccella, Termini Imerese, Cefalù, per i valori paesaggistici e naturalistici che lo caratterizzano nel suo insieme, ricco di vari contesti ambientali che si compongono in suggestivi quadri naturali e connotato inoltre da notevoli emergenze architettoniche e monumentali nonché dalla presenza di numerose aree di interesse archeologico.

In particolare la costa che delimita a nord il territorio, a partire dalla foce del fiume Torto e passando per la foce dell'Imera e, nel tratto finale dalla foce del Pollina fino al confine della provincia, è caratterizzata nella parte centrale dal sistema collinare che degrada verso ampi pianori sulla costa cefaludese, con strapiombi rocciosi sul mare alternati da calette sabbiose di impareggiabile bellezza.

Suggestivo è il rapporto tra il mare e le lussureggianti colline, interrotto dall'emergenza orografica della rocca di Cefalù e del sottostante abitato: questi, ricco di numerosi ritrovamenti ellenistici e romani, si articola con un armonico degradare di tetti in un unico contesto ambientale dominato dalla possente mole del Duomo.

La percorrenza della statale 113 e delle altre strade che si addentrano a pettine nel territorio offrono svariati spunti panoramici di notevole bellezza: veri quadri naturali, che si compongono in un unico rapporto percettivo comprendente il mare e le montagne dei primi contrafforti del massiccio madonita.

Di notevole interesse paesaggistico sono le due vallate dei fiumi Imera e Pollina che delimitano ad oriente ed occidente le Madonie, presentando peculiari caratteristiche del percorso fluviale di fondo valle con le ampie anse e il dolce degradare delle colline circostanti.

La zona delimitata dall'Imera settentrionale ad ovest e dal Pollina ad est compende inoltre numerose preesistenze d'interesse archeologico: l'antica colonia greca di Himera con, ancora visibili alcune zone dell'abitato, l'agorà, la zona sacra, la necropoli ed il tempio della Vittoria.

Lungo le pendici e nelle anse secche dei due fiumi, si ritrovano caratteristici insediamenti abitativi legati all'uso agricolo del territorio, composti da piccoli borghi rurali o da masserie, la cui struttura tipologica e le caratteristiche costruttive, testimoniano in innumerevoli combinazioni la presenza dell'uomo nel territorio legando in mirabile sintesi i valori naturali con gli elementi costruiti.

Particolarmente suggestive e di notevole interesse paesaggistico le ampie vallate che costituiscono la fascia intermedia del territorio a ridosso delle emergenze orografiche montane delle vette più alte delle Madonie consentono di apprezzare in un unico rapporto visivo il mare e la costa e le vicine colline.

Anche qui notevoli ritrovamenti archeologici costituiscono ricche testimonianze dei trascorsi storici della zona, riferibili ad un'unica matrice culturale: antichi insediamenti indigeni ellenizzati nel corso del VI secolo a.C.

Tra essi i più noti sono quelli venuti alla luce su Monte Riparato, nel territorio di Caltavuturo, su Montedoro, nel territorio di Collesano, su monte Alburchia, nel territorio di Gangi.

All'interno delle vallate emergono agglomerati urbani di antico insediamento: Collesano, Castelbuono, Geraci, Gangi, Petralia Sottana e Soprana etc. che conservano ancora pressocché integro il tessuto del centro storico ricco oltre che di un'edilizia di valore tipologico e ambientale anche di notevoli presenze architettoniche e monumentali, veri «segni» nel territorio e punti di riferimento della composizione del paesaggio.

Il massiccio del Carbonara e gli altri monti che compongono le alte quote del territorio, comprendono la parte più rilevante del patrimonio forestale delal provincia: ricchi di lecceti, sughereti, ornieti, castagneti, querceti a roverella e faggeti, costituiscono una serie di interessanti quadri naturali di notevole bellezza godibili da più punti di vista pubblici sia dalle strade di percorrenza perimetrali sia dalle strade interne ed in particolare dalla dorsale che partendo dalla costa e attraversando i paesi di Campofelice e Collesano si inerpica verso il cuore delle Madonie collegando le stazioni climatiche di Piano Zucchi e Piano Battaglia.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche e diversi punti panoramici è così delimitata:

ad est dal confine di provincia Palermo-Messina sino ad oltrepassare la strada statale 120, segue detto confine fino ad intersecare la linea ideale, che dista 300 metri a valle della strada statale 120.

Si segue la linea ideale (che dista 300 metri a valle della statale) fino all'intersezione con la linea ideale che dista 150 metri dal torrente Vigne del Medico, prima e dal torrente Caltavuturo, dopo.

Si segue detta linea ideale ad ovest fino ad intersecare al km 1,500 la strada di collegamento Caltavuturo-Alia.

Si segue a sud-ovest detta strada fino ad intersecare alla quota 516 il sentiero che conduce a nord alla masseria Carpinello, si raggiunge detta masseria e si prosegue per la mulattiera che conduce a Portella di Granza, da qui si prosegue verso nord lungo la linea di confine dei comuni di Montemaggiore Belsito e Aliminusa con il comune di Sclafani Bagni, fino all'intersezione del confine comunale fra Aliminusa e Cerda, si prosegue sempre verso nord lungo la linea di delimitazione del bosco Tamburello fino a quota 455, si prosegue lungo la strada carreggiabile da quota 455 seguendo la stessa fino al confine comunale di Cerda con il territorio comunale di Termini Imerese.

Si segue detto confine lungo la carreggiabile coincidente col confine stesso e proseguendo detta carreggiabile fino a raggiungere il borgo La Signora, si prosegue lungo detta carreggiabile fino all'intersezione con la mulattiera a quota 162.

Si unisce detto punto di intersezione con il punto a quota 105, si unisce quest'ultimo punto con il km 208 della statale 113 proseguendo verso nord fino al mare seguendo la stessa direttrice: si segue da detto punto la costa verso est fino al confine con la provincia di Messina».

I componenti della commissione approvano quanto riportato nella predetta relazione e considerato che la zona sudescritta non è sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concordano di apporre il vincolo ai sensi della predetta legge sulla parte del territorio delle Madonie secondo il perimetro indicato nella relazione stessa.

(Omissis).

REGIONE SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI - PALERMO

Verbale del 7 ottobre 1985

Il giorno sette ottobre dell'anno millenovecentottantacinque alle ore diciassette, nei locali della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Palermo, si è riunita, su invito del soprintendente, diramato con fono n. 11109 dell'11 settembre 1985 e telegramma n. 11107 dell'11 settembre 1985, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo.

Sono presenti i signori:

(Omissis).

La commissione ha discusso i seguenti argomenti previsti all'ordine del giorno: riproposizione dei vincoli, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte dei territori comunali di Pollina, Carini, Capaci, Isola delle Femmine.

In apertura della seduta il presidente espone il motivo della necessità della riproposizione dei vincoli indicati nell'ordine del giorno.

Con verbale n. 21 del 2 maggio 1963, n. 22 del 3 maggio 1963 e n. 24 del 4 giugno 1963, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo aveva proposto il vincolo rispettivamente su parte dei territori comunali di Isola delle Femmine, Carini, Capaci e Pollina.

Le predette proposte, per motivi vari, non sono poi state convertite in provvedimenti definitivi.

Per tale ragione il presidente ritiene di dovere riproporre i predetti vincoli e a tal fine, si procede alla lettura delle proposte predisposte dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, per la imposizione dei vincoli di Isola delle Femmine, Capaci, Carini (che si allegano al presente verbale).

Dopo ampia discussione sui motivi che consigliano la riproposizione del vincolo su una parte più ampia del territorio dei predetti comuni rispetto alla proposta avanzata dalla commissione nel 1963, la seduta, per quanto riguarda i predetti vincoli, viene aggiornata al 22 ottobre 1985 per consentire ai componenti di effettuare sopralluoghi e determinare i confini del vincolo ed elaborare le appropriate motivazioni.

Di seguito la commissione prende in esame la proposta di vincolare, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte del territorio comunale di Pollina.

Si procede alla lettura della relazione predisposta dalla soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Palermo, che qui di seguito si riporta:

DELIMITAZIONE VINCOLO DI POLLINA

La delimitazione della zona vincolata.

Dal torrente Malpertugio segue la linea della battigia, cabotando Capo Raisigerbi fino al vallone Arancio, che risale fino alla curva di livello 78, dove continua seguendo la trazzera che sale verso Pizzo Spina e includendolo giunge al ramo settentrionale dal vallone Vitammare; prosegue quindi lungo la mulattiera costeggiante contrada Vallata e includendola scende a sud della rocca di Pollina, dove comprende la vallata Musotto e lo Stallatore; risale poi, fiancheggiando il vallone Pianetta, fino a congiungersi alla strada di raccordo tra la statale 113 e l'abitato di Pollina, in modo da includere la contrada Bisconte dove si innesta nella carreggiabile che porta a Cozzo Vaciliera ed al Vallone della Marina per deviare poi verso ovest dove interseca il Vallone Acquasanta ed oltre fino alla statale 286 che percorre verso nord fino al mare che è il punto dal quale è partita.

Descrizione.

L'imposizione del vincolo riguarda una parte consistente del territorio comunale di Pollina.

La zona delimitata riveste notevole interesse paesaggistico per le sue impareggiabili bellezze panoramiche che sono mirabile sintesi e combinazioni, spesso altamente suggestive, di diversi elementi naturali e «costruiti».

Tali «quadri naturali» sono variamente godibili da e verso il mare, o percorrendo le numerose trazzere e mulattiere che attraversano il territorio e soprattutto la rotabile, che innestandosi sulla strada statale 113, collega la costa al centro abitato di Pollina.

Quest'ultimo, arroccato come un'acropoli, con il suo belvedere costituisce un osservatorio panoramico di eccezionale bellezza che arriva ad abbracciare, quasi per intero, l'area in esame.

Dal punto di vista morfologico il paesaggio è caratterizzato da una successione di dolci colline attraversate da qualche breve corso d'acqua, e segnate talvolta dall'emergere di ciclopici massi di roccia dal caldo colore rosato, esso è tuttavia assai vario per la discontinuità e la varietà del manto vegetale. Mentre le aree vallive sono frazionate in più o meno ordinati coltivi e modestamente popolate, le alture hanno un aspetto assai più selvaggio con vaste aree occupate da boschi di sughero, che a tratti lasciano il posto ad una intricata macchia inferiore formata dagli stessi arbusti del sottobosco, di essa, sporadici lembi, raggiungono ancora il mare.

Si tratta di un aspetto di vegetazione costiera mediterranea, che nella zona ove occupa ancora notevoli superfici nonostante gli incendi che ne hanno depauperati gli aspetti boschivi e di macchia, la vegetazione mostra ancora i segni di una generosa vitalità.

Resistendo, oltre che al tenace attacco dell'uomo, all'intenso sole ed ai venti (salsedinosi) litoranei, la sugherata costituisce la componente più espressiva di questo paesaggio ove dona una inconfondibile nota di colore con le chiome compatte grigio-brune tra le quali si evidenziano i tronchi qua e là rosseggianti per il distacco delle placche di sughero.

Là dove il bosco in prossimità del mare, ha subito i maggiori guasti, prende il sopravvento una macchia mista di arbusti sempreverdi, quali il lentisco, il mirto, i cisti, le eriche, e l'olivastro.

Essa forma un manto verde pressocché continuo il cui aspetto è anche vario e mutevole con l'alternarsi delle stagioni; così in primavera diviene biancheggiante per le appariscenti fioriture dei cisti e delle eriche tra cui si nota qualche cespuglio di lavanda dai fiori azzurro-violetto; mentre in estate prevalgono i colori scuri con l'imbrunire delle foglie dei cisti e la maturazione dei frutti nero-cerulei del mirto.

La nozione di bellezza si configura, come già detto, oltre che in questi elementi naturali, anche nell'ineguagliabile quadro dato dall'accostamento dei primi con l'abitato di Pollina, che, arroccato su un pizzo, a presidio del territorio, si erge come una fortezza medioevale che si articola ardita nelle strade in salita e mediata nelle limitate pause fornite da maiuscole piazze selciate dove case semplici e quasi miniaturizzate si innestano, senza soluzione di continuità, con prospetti dall'aggettante pronao, di suggestive chiese, veri scrigni di artistici tesori. Svetta qua e là il pittoresco campanile, mentre su tutto l'abitato dominano gli imponenti ruderi del castello. Sotto, un teatro di «pietrarosa» moderna opera che riecheggia il teatro greco, si fonde con la roccia emergente, semplice e geniale adesione ad un emiciclo naturale, finestre aperte verso l'incomparabile scenario della vallata sottostante e delle incipienti Madonie.

Per tutti questi motivi suesposti e quindi per i valori paesaggistici, naturali e per l'opera dell'uomo espressa in architettura e in agricoltura, un particolare riferimento si vuole fare alla coltura del frassino da manna e quindi al notevole patrimonio etnologico legato alla coltura della manna, questa zona delimitata è ritenuta di rilevante interesse paesaggistico e pertanto va vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939.

I componenti della commissione approvano quanto riportato nella predetta relazione e concordano di proporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su parte del territorio comunale di Pollina.

(Omissis).

90A2015

DECRETO ASSESSORIALE 14 novembre 1989.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Capaci.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 12 giugno 1986, nella quale la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto l'ampliamento del vincolo paesaggistico di parte del territorio comunale di Capaci, già deliberato dalla stessa commissione con verbale del 3 maggio 1963, il cui nuovo perimetro viene ad essere così determinato: «la zona da sottoporre a vincolo è delimitata a nord-ovest dal mare, a nord-est dal territorio del comune di Isola delle Femmine, ad est e sud-est dal confine col comune di Torretta sino al vallone Areddara, a sud dal corso di detto vallone sino alla interruzione dello stesso con la linea di quota 100 mt., ad ovest dalla suddetta linea di quota sino al Pizzo Muletta congiungendosi alla stradella che unisce il Pizzo Muletta alla statale 113 e da qui lungo la strada ferrata sino al confine con il territorio di Carini fino al mare»;

Accertato che i predetti verbali del 3 maggio 1963 e del 12 giugno 1986 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Capaci e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni proposte, nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, da:

(Omissis);

Rilevato che l'autostrada che attraversa il territorio di Capaci conserva essenzialmente ancora oggi le caratteristiche di panoramicità e di notevole suggestione poste in rilievo all'atto dell'apposizione del vincolo deliberato il 3 maggio 1963;

Considerato che, percorrendo tale arteria, si nota, dalle numerose visuali panoramiche, come il tratto costiero in questione, costituito da molteplici elementi di pregio paesistico — quali l'isolotto dell'Isola delle Femmine, il

golfo di Carini a valle e a monte la catena dei rilievi che circonda l'abitato — mantiene ancora quasi intatte tutte quelle peculiarità che ne hanno determinato la tutela;

Considerato, per le motivazioni che seguono, insufficiente il vincolo ristretto alla sola fascia costiera, in quanto questa zona, per la sua esiguità, non costituisce che una delle componenti dei quadri naturali godibili percorrendo la suddetta autostrada Palermo-Punta Raisi;

Rilevato che la parte di territorio compreso tra l'autostrada e la linea ferrata Palermo-Trapani totalmente inedificata e costituita da un'ampia estensione di terreno pianeggiante con coltivazioni di foraggiere ed agrumi — conserva le caratteristiche della campagna agraria che si spingeva quasi fino al mare;

Rilevato che i versanti nord-ovest di «Montagna Raffo Rosso» e «Costa Perniciaro», massicci costieri calcarei con imponenti pareti a falesia subverticali, costituiscono cornice naturale dei quadri paesaggistici formati dalla fascia costiera e dal mare, oltre a presentare essi stessi cospicui caratteri di bellezza naturale;

Considerato che i suddetti versanti, composti di una serie di dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise da linee di compluvio naturali, sono altamente suggestivi, sia per la loro morfologia, sia per l'aspetto cromatico delle rocce, che per l'effetto dell'alterazione meteorica risultano variegate con diversi toni di grigio e di rosso e punteggiate qua e là di verde dalle piante rupestri;

Considerato che alle loro falde una zona di deposizione detritica, coperta quasi completamente da piante arbustive, erbacee e cespugliose, presenta un più dolce pendio che connette in modo armonioso le pareti rocciose subverticali alla pianura costiera;

Rilevato che il notevole valore paesaggistico e naturalistico della «Montagna Raffo Rosso» e della «Costa Perniciaro» è determinato inoltre dalla presenza di una rilevante avifauna — in cui i rapaci, rappresentati da specie rare o scientificamente interessanti, come il falco pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il gheppio, hanno un ruolo predominante, nidificando nelle falesie prevalentemente esposte a nord — e che inoltre in questo massiccio trova uno degli ultimi rifugi siciliani il gracchio corallino, specie di particolare bellezza, ormai rara;

Rilevato che la presenza di questa ornitofauna in determinati periodi dell'anno è particolarmente significativa dal punto di vista paesaggistico, costituendo una parte integrante assai espressiva della «bellezza naturale» in oggetto: così durante le parate nuziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano il cibo ai piccoli che lo richiedono con insistenza;

Considerato che tali massicci presentano inoltre delle grotte, una delle quali di interesse paletnologico, che ospitano rapaci notturni, chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico;

Rilevato che il «Pizzo Muletta» per la sua configurazione e localizzazione è un elemento caratterizzante il paesaggio, costituendo l'unica emergenza rocciosa che dalla zona collinare e montuosa retrostante si protende verso nord-ovest per ergersi in piena zona pianeggiante;

Considerato che anche sulle pareti rocciose del «Pizzo Muletta» si aprono numerose grotte di notevole interesse preistorico che guardano il mare;

Rilevato che l'area suddescritta consente il collegamento tra il territorio compreso tra l'autostrada e la linea ferrata Palermo-Trapani e i versanti nord-ovest di «Montagna Raffo Rosso» e «Costa Perniciaro», determinando la continuità territoriale dei luoghi da tutelare;

Ritenuto che, nel merito delle opposizioni come sopra esposte, può rilevarsi quanto segue:

(*Omissis*).

Vista la nota n. 37442 del 3 ottobre 1987, con la quale l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in virtù del decreto del presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, dà il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'imposizione del vincolo di cui trattasi sulle aree demaniali marittime, già peraltro tutelate *ope legis*, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Ritenuto pertanto che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la zona del territorio comunale di Capaci, come sopra descritta, in conformità della proposta del 12 giugno 1986 della commissione provinciale di Palermo per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, modificativa del precedente deliberato del 3 maggio 1963 della stessa commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, la zona del territorio comunale di Capaci, descritta come sopra e delimitata in rosso nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 3 maggio 1963 e del 12 giugno 1986, dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo e alla relativa planimetria, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Capaci, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Capaci, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra indicata all'albo del comune di Capaci.

Palermo, 14 novembre 1989

Il presidente - assessore
per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione ad interim
NICOLOSI

ALLEGATO

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
(Soprintendenza ai monumenti)
PALERMO

Verbale n. 22 del 3 maggio 1963

Oggi 3 maggio 1963, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Palermo, alle ore 16 si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Palermo — debitamente convocata — per discutere il seguente

Ordine del giorno:

ore 16 - Protezione fascia costiera del territorio del comune di Capaci;

(*omissis*).

Si inizia pertanto a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno per le ore 16: «Protezione fascia costiera del territorio del comune di Capaci». Anche in questa seduta il presidente invita a prendere come punto di riferimento l'autostrada di Punta Raisi e fa presente le constatazioni fatte da tutti i commissari durante il sopralluogo rammentando la decisione unanime presa di limitare il vincolo allo stretto indispensabile per tener conto delle esigenze esposte dal sindaco di Capaci senza perdere di vista, naturalmente, la salvaguardia dell'autostrada. Si può infatti ben dire che il tratto dell'autostrada che attraversa il territorio di Capaci sia tutto un belvedere di una «panoramicità attiva» di incomparabile suggestione per la meravigliosa visione del golfo di Carini, dell'isolotto dell'Isola delle Femmine a valle; ed a monte della catena di rilievi che circonda l'abitato di Carini col famoso castello.

In considerazione di ciò la commissione all'unanimità esprime il parere di sottoporre a vincolo d'insieme — dettandone l'inclusione nell'elenco delle bellezze d'insieme ai sensi degli articoli 1, quarto comma, e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 — tutta la zona a valle dell'autostrada sino al mare ed una fascia a monte di m 50 di profondità e che, sia a valle che a monte, ha i seguenti limiti: dal confine con il territorio del comune di Isola delle Femmine (strada Quattro Vanelle) fino al torrente Ciachia che delimita il confine col territorio del comune di Carini.

La imposizione di questo vincolo d'insieme — topograficamente precisato nella planimetria allegata al presente verbale — è stato deliberato all'unanimità dopo attento esame allo scopo di esercitare un controllo dell'edilizia, indipendentemente da qualunque altra norma o provvidenza riguardante la regolamentazione delle autostrade, e conciliando l'interesse pubblico con quello privato per la salvaguardia dell'autostrada.

(*Omissis*).

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE
DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Seduta del 12 giugno 1986

L'anno millenovecentottantasei, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore diciassette si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, su invito del presidente arch. G. Di Pace, soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Sicilia occidentale, diramato con fono n. 10041 del 10 giugno 1986, e telegramma n. 10040 del 10 giugno 1986 con il seguente

Ordine del giorno:

Definizione vincoli territori comunali di Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Monreale; trattazione preliminare degli adempimenti relativi legge Galasso.

(*Omissis*).

Comune di Capaci.

Premesso che la parte del territorio del comune di Capaci incluso nell'attuale vincolo è delimitata a nord dal mare, ad est dal confine del territorio del comune di Isola delle Femmine, a sud da una linea ideale che corre a cinquanta metri dal margine a monte dell'autostrada Palermo-Punta Raisi, misurata in proiezione orizzontale ad esso, e ad ovest dal confine del territorio del comune di Carini, si rileva quanto segue: l'autostrada che attraversa il territorio di Capaci conserva essenzialmente ancora oggi le caratteristiche di panoramicità e di notevole suggestione che doveva avere all'atto dell'apposizione del vincolo.

Infatti percorrendo tale arteria, si nota, dalle numerose visuali panoramiche, come il tratto costiero in questione, costituito da molteplici elementi di pregio paesaggistico (quali l'isolotto dell'Isola delle Femmine, il golfo di Carini a valle, ed a monte la catena di rilievi che circonda l'abitato) mantiene ancora quasi intatte tutte quelle peculiarità che ne hanno determinato la tutela.

Pertanto anche se, inevitabilmente a distanza di parecchi anni dall'apposizione del vincolo, la località ha subito delle trasformazioni, dovute principalmente all'estendersi dell'abusivismo edilizio (comunque piuttosto limitato nella fascia litoranea del comune di Capaci) si ritiene opportuno il mantenimento del vincolo.

Considerato altresì insufficiente il vincolo ristretto alla sola fascia costiera, in quanto questa zona, per la sua esiguità, non costituisce che una delle componenti dei quadri naturali godibili percorrendo la suddetta autostrada Palermo-Punta Raisi, si ritiene di estendere lo stesso alle seguenti aree:

a) a quella parte di territorio compreso tra l'autostrada e la linea ferrata Palermo-Trapani, in quanto tale zona, totalmente inedificata e costituita da un'ampia estensione di terreno pianeggiante con coltivazioni di foraggiere ed agrumi, conserva le caratteristiche della campagna agraria che si spingeva quasi fino al mare;

b) i versanti nord-ovest di «Montagna Raffo Rosso» e «Costa Perniciaro», massicci costieri calcarei con imponenti pareti a falesia subverticali che, oltre a costituire le cornici naturali dei quadri paesaggistici formati dalla fascia costiera e dal mare, presentano essi stessi cospicui caratteri di bellezza naturale.

Composti da una serie di dossoni, balze e pareti ripidissime, variamente incise da linee di compluvio naturali, i suddetti versanti sono, infatti, altamente suggestivi, sia per la loro morfologia sia per gli aspetti cromatici delle rocce che per effetto dell'alterazione meteorica risultano variegate con diversi toni di grigio e di rosso e punteggiate qua e là di verde dalle piante rupestri.

Alle loro falde una zona di deposizione detritica, coperta quasi completamente da piante arbustive, erbacee e cespugliose, presenta un più dolce pendio che connette in modo armonioso le pareti rocciose subverticali alla pianura costiera.

Il notevole valore paesaggistico e naturalistico della «Montagna Raffo Rosso» e della «Costa Perniciaro» è inoltre determinato dalla presenza di una rilevante avifauna in cui i rapaci, rappresentati da specie rare o scientificamente interessanti, come il falco pellegrino, l'aquila del Bonelli, la poiana, il gheppio, hanno un ruolo predominante, nidificando nelle falesie prevalentemente esposte a nord.

Inoltre, in questo massiccio trova uno degli ultimi rifugi siciliani il gracchio corallino, specie ormai rara e di particolare bellezza.

La presenza di questa ornitofauna (che si accompagna a quella di minori dimensioni, legata all'aspetto rupestre, di cui si ricorda ad esempio il passero solitario e la coturnice siciliana) in determinati periodi dell'anno è, infatti, particolarmente significativa dal punto di vista paesaggistico, costituendo una parte integrante assai espressiva della «bellezza naturale» in oggetto: così durante le parate nuziali, nel periodo della cova, nel periodo in cui gli adulti recano il cibo ai piccoli che lo richiedono con insistenza.

Tali massicci presentano ancora delle grotte, una delle quali di interesse paletnologico, che ospitano rapaci notturni, chirotteri ed una entomofauna di rilevante interesse scientifico;

c) al «Pizzo Muletta» in quanto per la sua configurazione e localizzazione è un elemento caratterizzante il paesaggio, costituendo l'unica emergenza rocciosa che dalla zona collinare e montuosa retrostante si protende verso nord-ovest per ergersi in piena zona pianeggiante.

Sulle pareti rocciose si aprono inoltre numerose grotte che guardano il mare, di notevole interesse preistorico.

Tale area consente infine il collegamento delle zone di cui alle lettere *a)* e *b)* determinando la continuità territoriale dei luoghi da tutelare.

Il nuovo vincolo da proporre pertanto ricadrebbe su tutta quella fascia di territorio delimitata a nord-ovest dal mare, a nord-est dal confine con il territorio di Isola delle Femmine, ad est, sud-est e sud dalla linea ferrata Palermo-Trapani ed ovest dal confine col territorio di Carini; ed inoltre sui versanti nord-ovest di «Montagna Raffo Rosso» e «Costa Perniciaro» e sul «Pizzo Muletta» per quella parte di territorio delimitato a nord-est dal confine col comune di Isola delle Femmine, ad est e sud-est dal confine col comune di Torretta fino al «Vallone Areddara», a sud dal corso di detto vallone fino alla intersezione dello stesso con la linea di quota 100 metri, ad ovest dalla suddetta linea di quota fino al «Pizzo Muletta» ed alla stradella che congiunge il «Pizzo Muletta» alla strada statale 113, a nord dalla strada statale 113 e dalla rotabile che da questa si diparte verso sud-est raggiungendo la linea di quota 75 metri ed, infine, a nord-ovest dalla predetta linea di quota 75 metri fino al confine col territorio col comune di Isola delle Femmine.

(*Omissis*).

La perimetrazione proposta dalla commissione è la seguente:

(*Omissis*).

Capaci: la zona da sottoporre a vincolo è delimitata a nord-ovest dal mare, a nord-est dal territorio del comune di Isola delle Femmine, ad est e sud-est dal confine col comune di Torretta sino al vallo Areddara, a sud dal corso di detto vallone sino alla interruzione dello stesso con la linea di quota 100 metri, ad ovest dalla suddetta linea di quota sino al Pizzo Muletta congiungendosi alla stradella che unisce il Pizzo Muletta alla statale 113 e da qui lungo la strada ferrata sino al confine con il territorio di Carini fino al mare.

(*Omissis*).

90A2016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 2 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, che versino nelle ipotesi previste dal primo comma degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e dell'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per i periodi a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem agricoltura,* con sede in Palermo e stabilimento di Avenza (Massa Carrara):
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

2) *S.p.a. Enichem agricoltura* (gruppo Enimont), con sede in Palermo, stabilimento di Ravenna e uffici di Milano:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 30 giugno 1983.

3) *S.p.a. Enichem Anic* (gruppo Enimont), con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

4) *S.p.a. Enichem Elastomeri,* con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

5) *S.p.a. Carpol,* con sede in Milano e stabilimento di Forlì:
periodo: dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989.

90A2018

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione dell'Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a., in Pomezia, alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 15 marzo 1990, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il programma di investimento concernente la realizzazione di un centro di ricerca in Pomezia (Roma), presentato dall'Istituto di ricerche di biologia molecolare S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili è determinato, ivi compresa la maggiorazione settoriale in L. 30.403.200.000.

Il finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9 della legge n. 64/1986, è determinato in L. 10.748.000.000.

L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica, da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, che la società abbia destinato effettivamente all'iniziativa mezzi propri in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi alle agevolazioni.

90A2027

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000